

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
"ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA MULTIFATTORIALE"

**ART. 1 – (Denominazione e sede)**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi e per gli effetti della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: "ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA MULTIFATTORIALE" con sede in Roma, via Quinto Publicio, 37, CAP 00175.

- L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

- L'associazione opera senza discriminazione di nazionalità, orientamento sessuale, di carattere politico o religioso;

- L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

- L'associazione è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2 - (Finalità)**

1. Le finalità che si propone sono in particolare:

**approfondire e diffondere le teorie psicologiche del Dott. Giulio De Cinti in merito alla struttura di personalità e ai possibili modi di essere della persona umana nonché a come far prevalere in ciascun individuo il proprio modo sano di essere, soprattutto anzitutto attraverso un modo innovativo di utilizzare l'ipnosi ideato dal Dott. Giulio De Cinti e da lui definita "ipnosi interattiva".**

2. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione e la promozione di:

- corsi formazione, seminari, giornate di aggiornamento e approfondimento;
- corsi di primo livello per far conoscere i contenuti delle ricerche del dott. Giulio De Cinti;
- corsi di secondo livello allo scopo di formare psicologi, psicoterapeuti e specialisti;
- realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione;
- pubblicazioni scientifiche;
- attività di ricerca scientifica e sperimentazione;
- sviluppo del confronto scientifico-culturale all'interno della comunità degli psicologi;
- ogni altra eventuale attività inerente lo scopo associativo.

3. I percorsi formativi proposti dall'associazione si rivolgono a psicologi, psicoterapeuti, operatori sociali, medici, educatori, formatori, *managers*, liberi professionisti e singoli individui interessati a vivere il benessere.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

4. Al fine di realizzare la propria finalità associativa, l'Associazione può partecipare a bandi di concorso per l'assegnazione di fondi o risorse riservati ad organismi non lucrativi.

**ART. 3 - (Soci)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerle senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno.

3. La domanda di ammissione all'associazione da parte degli interessati deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera in proposito.

4. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e la dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali, nonché l'indirizzo di residenza o di posta elettronica a cui le convocazioni e gli avvisi potranno essere validamente inviati dagli Organi associativi.

5. Sono previste quattro categorie di soci:

**a) Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente – con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo – saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera all'interno dell'Associazione.

**b) Soci Ordinari**

I Soci Ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche solo con il versamento della quota d'ingresso e/o della quota associativa annua stabilite dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

6. Salvo che non sia diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale minima, è fissata, per il primo anno, nella misura di € 50.00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

**ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

1. Tutti i soci, avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione ed essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci, devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota associativa annuale per l'anno in corso, ove già versata.

2. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota annuale.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o comunque assuma comportamenti incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione.

4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

5. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale e ai contributi versati.

6. La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

**ART. 6 Organi dell'associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Comitato Scientifico.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite e assunte a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese documentate. Il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti *ad personam*, anche a membri del Consiglio Direttivo medesimo, per l'espletamento di particolari incarichi inerenti le finalità dell'associazione.

3. Le cariche sociali avranno durata di tre anni. Gli eletti sono rieleggibili.

### **ART. 7 - (Assemblea)**

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante, il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una gestione democratica dell'Associazione.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

2. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a ritroso dalla data di convocazione dell'Assemblea medesima.

3. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

4. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. I verbali sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle assemblee.

5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

6. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a. ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

b. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione;

c. deliberare gli indirizzi e i programmi generali dell'attività;

e. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Comitato Scientifico nonché, eventualmente, del Collegio dei Revisori;

f. deliberare la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione;

g. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

h. approvare l'eventuale regolamento interno.

7. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c. deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;

d. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

8. Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

9. L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga stabilito dal Presidente dell'Associazione, ovvero sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

10. Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in altro luogo, purché indicato nella convocazione.

11. Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione. La convocazione va effettuata con avviso scritto o posta elettronica o telegramma o con affissione in sede. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 48 ore.

12. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

13. L'assemblea è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

14. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. I Soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio maggiorenne, ha diritto ad esprimere un voto. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

15. Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento da parte dell'Assemblea della richiesta che la riunione si svolga alla presenza dei soli Soci.

16. In ogni caso, l'Assemblea non può deliberare la modificazione della finalità statutaria enunciata dall'art. 2, comma 1, salvo il caso dello scioglimento dell'associazione.

#### **ART. 8 - (Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 3 membri: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell'Assemblea, che gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

b) provvedere alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;

c) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione;

d) predisporre i bilanci preventivi e di rendiconti economici e finanziari dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;

e) stabilire le quote annuali dovute dai soci.

f) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;

g) deliberare sull'esclusione dei soci;

h) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà disciplinare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. In tal caso, detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che, nell'ultima elezione assembleare dei membri del Consiglio Direttivo, seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

5. Se viene a mancare un consigliere, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

6. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso oppure **un terzo** dei soci.

7. Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in altro luogo.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

8. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

9. Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio. Per la sostituzione si procede a norma del comma 4.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per data di iscrizione all'Associazione.

11. Le funzioni di Segretario sono svolte da soggetto designato tale all'inizio della riunione con votazione a maggioranza dei presenti.

12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **ART. 9 – (Presidente)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

3. Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

4. In particolare compete al Presidente:

a) Predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;

b) Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;

c) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;

d) Stipulare i contratti e le convenzioni;

e) Firmare gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

f) Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;

- g) Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- h) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- i) Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- l) Conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
- m) Prendere decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.
- n) Individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e i compensi.

#### **ART. 10 – (Collegio dei revisori)**

1. L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori, che è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
2. Esso ha il compito di:
  - a) Verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
  - b) Redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo;
  - c) Partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
  - d) Esaminare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e in generale l'operato della Associazione, per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.
3. Il compenso dei membri il Collegio dei Revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

#### **ART. 11 - (Il Collegio dei Proviviri)**

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti in Assemblea, scelti tra i soci. Dura in carica cinque anni. Decide insindacabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Il Collegio dei Proviviri istruisce le pratiche relative ad infrazioni di ordine deontologico.
2. Il ricorso al Collegio dei Proviviri va presentato all'indirizzo del Presidente dell'Associazione entro 60 giorni dalla conoscenza del fatto o dell'atto che il ricorrente intende contestare.

#### **ART. 12 - (Risorse economiche)**

- Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:
- a) Quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
  - b) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) Proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;
  - g) Ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci e non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
  - h) Beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione scientifica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;
  - i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali.
2. L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

3. Le quote associative annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili.

#### **ART. 13 (Comitato Scientifico)**

1. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Scientifico aventi funzioni consultive e di indirizzo.

2. Il Comitato Scientifico, costituito da personalità esperte nelle materie di interesse dell'Associazione, dura in carica cinque anni e suoi membri possono essere rinominati.

#### **ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)**

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

3. L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

4. L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

5. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

#### **ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea.

2. In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione dell'avanzo patrimoniale.

3. L'avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 15 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 14 - Codice deontologico**

Le norme di comportamento etico del socio potranno essere definite da un Codice Deontologico da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 16 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.